



Copia

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Num. 2 del 26-01-2023

Adunanza di Prima convocazione-seduta

Oggetto:

APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei** del mese di **gennaio** alle ore 18:00 in videoconferenza Cisco Webex, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

Carlo Toni	Sindaco	Presente videoconferenza	in
Silvia Vezzosi	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Marco Seri	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Giovanna Tizzi	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Silvia Carlomagno	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Riccardo Acciai	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Matteo Goretti	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Claudio Barolo	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Barbara Maccari	Consigliere	Presente videoconferenza	in
David Marri	Consigliere	Assente	
Alberto Ciampelli	Consigliere	Assente	
Mauro Ghelli	Consigliere	Presente videoconferenza	in
Loriana Bigozzi	Consigliere	Presente videoconferenza	in

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

Totale Presenti 11 Totale Assenti 2

Il Segretario Comunale Dott. Donato Salvatore Marengo, reggente a scavalco nel Comune per il giorno 26-01-2023, assiste alla seduta.

La Sig.ra Silvia Carlomagno, nella sua qualità di Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022.

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare a l'indirizzo pec comma229@pec.agenziaiscossione.gov.it.

CONSIDERATO CHE l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

RITENUTO CHE:

- l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

VISTO che dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ammontano a complessivi € 144.684,00, di cui sarebbero stralciati, per quanto disposto dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, circa € 20.506,00.

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

DATO ATTO CHE il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente atto, del Responsabile Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 ;

Loriana Bigozzi – Consigliere Comunale

A nome del gruppo di minoranza dichiara di non partecipare al voto e devo leggere una dichiarazione di tutto il gruppo: "La legge 197/2022 legge di bilancio 2023 all'articolo 1 commi 227 e 229 dispone lo stralcio dei crediti anche tributari fino ad un importo di euro 1.000,00 per il periodo 1-01-2000/31-12-2015 limitatamente alle somme dovute per interessi e sanzioni lasciando escluso il capitale e le spese di rimborso lascia facoltà ai Comuni di aderire o no. All'opzione stralcio o non stralcio, secondo il nostro parere, potrebbe aggiungersi una posizione intermedia basata su valutazioni del reddito dei contribuenti e dei costi/benefici. La scelta dell'Amministrazione Comunale di Poppi è di non aderire alla possibilità dello stralcio. In primo luogo diciamo che la legge di bilancio 2023 contiene diverse misure di sostegno al contribuente ad esempio per il caro bollette e l'aumento dell'inflazione. Prendendo atto di questo particolare e difficile momento sociale ed economico. La tregua fiscale è una di queste misure. Lo stralcio non mette in discussione l'importo capitale, pertanto è parziale, si tratta di un alleggerimento di debiti che di regola inceppano il sistema di riscossione e anche difficilmente recuperabili. I Comuni che non aderiscono allo stralcio dichiarano di voler tutelare il bilancio, di garantire le entrate per le spese sociali, di non voler penalizzare i cittadini virtuosi, Viceversa i Comuni che aderiscono reclamano il principio di solidarietà sociale, per i motivi già detti.

Nel caso locale che ci riguarda, e nel condividere lo spirito della citata legge, ci domandiamo se la modesta entità dell'eventuale stralcio, circa 20.000 euro, potrà incidere, in quale misura e con quali finalità, nel bilancio comunale 2023 Ci sembra anche di dover sottolineare aspetti di ambiguità: l'eventuale recupero si tradurrà in sostegno sociale, né più né meno come avrebbe assicurato l'adesione allo stralcio; il contribuente che interpreta la norma citata come agevolazione e sostegno economico, parimenti interpreta la non adesione del Comune come un'ulteriore tassa o penalizzazione Infine questa legge è una risposta alle difficoltà economiche dei cittadini e non può essere strumentalizzata per ragioni altre. Nello specifico il gruppo dell'opposizione sul punto della delibera di non adesione al disposto Legge 197/2022 e citati commi, dichiara di rigettare ogni eventuale addebito di connivenza verso eventuali favoreggiamenti di evasione fiscale.

Siamo invece preoccupati dell'impatto di questa scelta della maggioranza. Non ci è dato sapere le percentuali dei contribuenti interessati, divisi tra privati ed attività economiche. Per la seconda fattispecie mille ragioni ci suggerire vero di valutare le criticità economiche del nostro territorio e la conseguente opportunità di dare messaggi in direzione opposta Nel merito riteniamo singolare anche la discordanza amministrativa tra il Comune di Poppi e l'Unione Comuni, la cui attività verte sul medesimo territorio e i medesimi contribuenti".

I Consiglieri di minoranza lasciano la seduta di Consiglio Comunale alle ore 18:17, prima della votazione.

CON VOTI:

Favorevoli: 9 (Toni, Vezzosi, Seri, Tizzi, Carlomagno, Acciai, Goretti, Barolo, Maccari)

Astenuti: 0

Contrari: 0

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 - 228,

legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;

2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto;
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione all'unanimità in considerazione del ristretto termine per l'invio di cui al precedente punto 2.

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 23-01-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Sulla presente proposta di deliberazione viene rilasciato il seguente parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267: **Favorevole**

Motivazione:
Li, 23-01-2023

Il Responsabile
F.to Dott.ssa SIRIA CECCARELLI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to La Sig.ra Silvia Carlomagno

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Donato Salvatore Marengo

Il/La sottoscritto/a Responsabile della Pubblicazione, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune il 30-01-2023 ai sensi dell'art. 32 della L.69/2009 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al 14-02-2023, come prescritto dall'articolo 124 , comma 1 del D. Lgs. 267/2000.

Poppi, li 30-01-2023

Il/La Responsabile della Pubblicazione
F.to Silvia Brunacci

La presente deliberazione diviene esecutiva il **26-01-2023**:

- ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 – Immediatamente eseguibile.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.



COMUNE DI POPPI
Provincia di Arezzo



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
ALLA PROPOSTA
DI APPROVAZIONE DINIEGO
STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1,
COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022
(Riunione del Consiglio dell'Ente del 26.01.2023)

Revisore Unico
Rag. Lorenzo Sampieri

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione alla proposta di "APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022"

Il sottoscritto revisore unico, con verifica a distanza,

Richiamati il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; il successivo comma 223 che prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222; il successivo comma 227 che dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; che tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti; il successivo comma 228 che prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, che le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; che l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Considerato che il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *"Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e*

comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali";

Vista la proposta di deliberazione con la quale l'amministrazione comunale stabilisce di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo sia per gli effetti finanziari-contabili negativi che ne deriverebbero e sia per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

parere preventivo favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'Organo di Revisione
Rag. Lorenzo Sampieri



Poppi/Monteriggioni, 19 gennaio 2023